



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2009, proposto da:

Quadrifoglio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Casiraghi e Alessandro Catalano, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Bertoldini e Maria Teresa Armosino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Trana, 16;

nei confronti di

Baschieri S.r.l.;

per l'annullamento

del provvedimento in data 30 settembre 2009 con il quale Poste italiane s.p.a. - Acquisiti NAT Nord Ovest Via Marsigli 22 Torino - ha disposto l'esclusione della Quadrifoglio s.r.l. dalla gara di appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione per il rifacimento pacchetto di impermeabilizzazione del tetto presso l'edificio patrimoniale di Poste Italiane di Torino, corso Tazzoli 235/4;

del provvedimento del 30 settembre 2009 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara in oggetto alla Baschieri s.r.l.;

del documento denominato "Regole Generali di partecipazione a gare ufficiose Telematiche per appalti Lavori";
di ogni altro atto presupposto e antecedente, attuativo, esecutivo, consequenziale comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha preso parte ad una “gara ufficiosa telematica in busta chiusa digitale” bandita da Poste Italiane S.p.a. per “la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento pacchetto di impermeabilizzazione del tetto presso l’edificio patrimoniale di Poste Italiane di Torino, corso Tazzoli n. 235/4 del CUAS Piemonte, nonché per la prestazione di servizi, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara”.

Per quanto concerne le modalità di compilazione del modulo offerta, le regole generali previste dalla legge di gara per disciplinare la partecipazione alla procedura telematica prevedevano, al punto 8.3, che *“l’impresa è tenuta ad utilizzare, pena esclusione, il “modulo offerta” fornito in versione elettronica formato .xls. Il modulo compilato non dovrà essere convertito, pena esclusione, in altri formati (es. pdf). L’impresa dovrà pertanto firmare digitalmente il file nel formato .xls”*.

2. Con il ricorso introduttivo notificato il 30 novembre 2009 la Quadrifoglio S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

In particolare, la ricorrente ha lamentato di essere stata illegittimamente esclusa dalla gara per avere presentato la propria offerta utilizzando un formato file “pdf” invece del richiesto supporto “xls”, imposto a pena di esclusione dal bando di gara. Unitamente all’atto di esclusione ha impugnato l’atto di aggiudicazione in favore della Baschieri s.r.l..

3. Si è costituita in giudizio la sola stazione appaltante, eccependo l’irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili nonché la sua infondatezza nel merito.

Respinta l’istanza cautelare di sospensiva, la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 20 febbraio 2014.

4. Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente in ragione dell’avvenuta stipula ed esecuzione del contratto oggetto di gara e della mancata formulazione in ricorso di istanze risarcitorie, in relazione alle quali possa ravvisarsi un persistente e concreto interesse allo scrutinio della legittimità dei provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Palermo sez. I, 06 agosto 2013, n. 1583; T.A.R. Toscana, sez. III 01 luglio 2013, n. 1019).

5. Ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite va registrata la soccombenza virtuale della parte ricorrente, attesa l’oggettiva violazione da parte della stessa di una clausola della legge di gara che imponeva alle ditte partecipanti di attenersi - a pena di esclusione - ad una certa forma telematica nell’inoltro del “modulo offerta” e vietava espressamente la conversione di tale modulo dal formato “xls” in formato “pdf”.

6. È da dirsi, in proposito, che la modalità imposta dal bando - in quanto funzionale a esigenze di celerità e automatismo nella delibazione delle offerte, inserite nel contesto di una procedura telematica che espressamente prevedeva di svolgersi attraverso il supporto di strumenti elettronici e l’interlocuzione dei partecipanti con il portale telematico della stazione appaltante - rispondeva ad una *ratio* di efficienza, in rapporto alla quale l’espressa comminatoria di esclusione costituiva previsione coerente e proporzionata.

7. D’altra parte, non vi sono elementi, né la ricorrente li fornisce, per ritenere che tale clausola rendesse impossibile, ovvero eccessivamente difficoltoso, l’inoltro del modulo offerta in via telematica, atteso che la parte controinteressata risulta avere ottemperato senza difficoltà alla suddetta previsione, avente l’evidente scopo di informatizzare e velocizzare la procedura di selezione, nel rispetto delle concomitanti esigenze di trasparenza e di imparzialità nella delibazione delle offerte.

Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese di lite, liquidandole in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)